

N. 1445

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTAGNA e VEDOVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1996

Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione
della pila da parte di Alessandro Volta

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende celebrare il secondo centenario della scoperta della pila da parte di Alessandro Volta, che può considerarsi una delle più rilevanti scoperte in campo scientifico e tecnologico e che è stata alla base della moderna rivoluzione industriale e delle tecnologie di comunicazione, di informazione e di produzione energetica.

I proponenti ritengono che la ricorrenza

non debba riguardare solamente l'Università di Pavia, ove il grande scienziato svolse le sue ricerche, la città di Como che gli diede i natali, l'Istituto Lombardo che lo ebbe come primo presidente (1803) e ne custodisce i manoscritti, l'Accademia dei Quaranta di cui fu tra i primi soci (Verona 1781), ma l'intera Lombardia e deve essere occasione sia di manifestazioni celebrative che di intervento di natura scientifico-tecnologica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'anno 1999, bicentenario dell'invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta, è proclamato «1999, anno voltiano».

Art. 2.

1. Le celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila hanno lo scopo di:

a) promuovere lo sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni e dell'informazione, che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alla scoperta voltiana.

b) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, il potenziamento di strutture scientifiche e formative, nonché la realizzazione di attività editoriali, divulgative, congressuali, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero;

c) favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Alessandro Volta e del suo ruolo nello sviluppo delle moderne teorie dell'elettromagnetismo.

d) promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti di apparecchiature scientifiche e tecniche a documentazione dello sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nel settore elettrico dall'epoca di Volta ai giorni nostri, anche con finalità di divulgazione scientifica e di supporto alla didattica delle discipline elettriche.

Art. 3.

1. La realizzazione delle celebrazioni è demandata al comitato nazionale, di cui all'articolo 4, alla giunta esecutiva di cui all'articolo 5 e al segretario generale del comitato nazionale di cui all'articolo 6.

Art. 4.

1. Il comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario dell'invenzione della pila, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) elegge i membri della giunta esecutiva;

b) propone orientamenti ed indirizzi;

c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentita la giunta della regione Lombardia;

d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

2. Del comitato nazionale fanno comunque parte il presidente della regione Lombardia e, quali espressioni del mondo scientifico a cui rimanda la biografia voltiana, il rettore dell'Università degli studi di Pavia, il presidente del Centro di cultura scientifica «A. Volta», il presidente dell'Istituto Lombardo accademia di scienze e lettere, il presidente dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei Quaranta.

3. Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani di cui alla lettera c) del comma 1, il comitato nazionale si avvale dell'Università degli studi di Pavia, del Centro di cultura scientifica «A. Volta» e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria, di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, di associazioni e fondazioni e di singoli soggetti privati.

4. La realizzazione del programma e l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 tengono conto delle disposizioni in materia

di programmazione e di pianificazione territoriale contenute in un'apposita legge emanata dalla regione Lombardia. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con la giunta della regione Lombardia.

Art. 5.

1. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal segretario generale del comitato nazionale che la presiede, dal rettore dell'Università degli studi di Pavia, dal presidente del Centro di cultura scientifica «A. Volta», dal presidente dell'Istituto Lombardo e da otto membri eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), ed ha i seguenti compiti:

a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentita la giunta della regione Lombardia, e approva i piani di settore sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati territorialmente competenti;

b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative;

c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti.

Art. 6.

1. Il segretario generale del comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, svolge i seguenti compiti:

a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, la regione Lombardia, gli enti territoriali, il Centro di cultura scientifica «A. Volta» e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

c) cura il coordinamento dell'attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei sin-

goli programmi e progetti e riferendone al comitato nazionale.

Art. 7.

1. Gli scopi di cui all'articolo 2, sono realizzati dall'Università degli studi di Pavia, dall'Istituto Lombardo e dal Centro di cultura scientifica «A. Volta», ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Como, direttamente o per il tramite di organismi pubblici e privati.

2. I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui all'articolo 2, affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio del Centro di cultura scientifica «A. Volta», che amministra i suddetti fondi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.

3. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 il Centro di cultura scientifica «A. Volta» può assumere personale a tempo determinato. Provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del comitato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.

4. Al termine delle celebrazioni, i beni e i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata di cui al comma 2 saranno attribuiti con delibera della giunta esecutiva.

5. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva.

6. Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori del Centro di cultura scientifica «A. Volta».

Art. 8.

1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi

per ciascuno degli anni 1997, 1998, e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

